Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Giovedì, 25 maggio 1978 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 143 DEL 25 MAGGIO 1978:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 52: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1967/1978 per interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella DECIMA ed ultima estrazione eseguita il 20 aprile 1978; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(2362)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 53: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1968/1979 per interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella NONA estrazione eseguita il 20 aprile 1978; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(2364)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 maggio 1978, n. **207**.

Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto dell'enciclopedia italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1933, n. 669, convertito nella legge 11 gennaio 1934, n. 68, è sostituito dal seguente:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto dell'enciclopedia italiana è di lire 12.500 milioni, diviso in cinque carature, di lire 2.500 milioni ciascuna, che saranno sottoscritte dai soci caratisti: il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, il Monte dei Paschi di Siena, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto Poligrafico dello Stato, che vengono a ciò espressamente autorizzati.

La responsabilità di ciascun ente partecipante è limitata alla quota del fondo di dotazione costituita dalla sua caratura.

Gli enti anzidetti potranno cedere in tutto o in parte la propria caratura ad altro istituto di credito di diritto pubblico ».

Art. 2.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 2.495 milioni in favore dell'Istituto Poligrafico dello Stato, ai fini della sottoscrizione dell'apporto al fondo di dotazione dell'Istituto dell'enciclopedia italiana di cui al precedente articolo.

All'onere di lire 2.495 milioni di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1978

LEONE

ANDREOTTI — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 13 maggio 1978, n. **208**.

Abrogazione del secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, relativo ai beni già del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresse con regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente la destinazione dei beni già del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresse col regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, è abrogato.

I beni suddetti sono soggetti alle norme vigenti per l'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato.

Art. 2.

In caso di alienazione o di concessione dei beni di cui all'articolo 1 viene riconosciuto il diritto di prelazione a favore dei comuni, delle province e delle regioni.

Agli enti suddetti dovrà essere notificato dall'amministrazione finanziaria avviso contenente l'esatta indicazione dell'immobile destinato ad essere alienato o dato in concessione nonchè del prezzo o canone determinato dal competente ufficio tecnico erariale e delle altre condizioni dell'alienazione o concessione.

Gli enti indicati nel primo comma del presente articolo, potranno entro sei mesi dalla notificazione, di cui al comma precedente, dichiarare di esercitare il diritto di prelazione.

Entro i successivi sei mesi dovranno essere perfezionati gli atti di compravendita o di concessione.

Il prezzo della compravendita che verrà determinato in base ai criteri previsti dall'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, potrà essere corrisposto in cinque rate annuali.

Art. 3.

Nel caso di immobili utilizzati quali abitazioni, ove il diritto di prelazione non sia stato esercitato dagli enti di cui all'articolo precedente, può essere esercitato dal concessionario o locatario a condizione che effettivamente vi abiti da data anteriore al 1° gennaio 1977 e dimostri di non essere proprietario di altra abitazione.

Art. 4.

Il vincolo perpetuo di destinazione già imposto sui beni di cui all'articolo 1 alienati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, cessa col decorso di dieci anni dalla data del perfezionamento dell'atto di vendita.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1978

LEONE

ANDREOTTI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1978, n. **209**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Michele arcangelo e di S. Maria Assunta, in Albareto.

N. 209. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pontremoli 1° marzo 1977, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Michele arcangelo, in frazione Gotra del comune di Albareto (Parma), e di S. Maria Assunta, in frazione Buzzò dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1978
Registro n. 10 *Interno, foglio n.* 66

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1978, n. **210**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Tommaso Moro, in Roma.

N. 210. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice 15 novembre 1974, integrato con altro decreto di pari data e con due dichiarazioni del 12 dicembre 1975 e 6 dicembre 1976, relativo alla erezione della parrocchia di S. Tommaso Moro, in Roma, e alla istituzione di due uffici coadiutoriali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1978
Registro n. 10 *Interno, foglio n.* 65

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile **1978**.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Fedacin » pomata, tubo da g 30 e delle relative categorie soluzione allo 0,15 %, flacone da g 50 e 10 candelette da g 0,012 della ditta I.M.E.A. - Industria medicinali ed affini, in Piani di Camporosso. (Decreto di revoca n. 5121/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 23 settembre 1961, con il quale vennero registrate ai numeri 2379, 2379/*A* e 2379/*B* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Fedacin » pomata, tubo da g 30 e le relative categorie soluzione allo 0,15 %, flacone da g 50 e 10 candelette da g 0,012, a nome della ditta I.M.E.A - Industria medicinali ed affini, con sede in Piani di Camporosso (Imperia), già sita in Imperia, via Beria, 12, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescitta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Fedacin » pomata, tubo da g 30 e delle relative categorie soluzione allo 0,15 %, flacone da g 50 e 10 candelette da g 0,012, registrate rispettivamente ai numeri 2379, 2379/*A* e 2379/*B* in data 23 settembre 1961 a nome della ditta I.M.E.A. - Industria medicinali ed affini di Piani di Camporosso (Imperia).

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i componenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3577)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Troforal Delfino » gocce per gargarismo e collutorio nella confezione flacone da g 20 della ditta Laboratorio chimico farmaceutico dott. B. Delfino di L. Bignami e B. Lepore, in Torino. (Decreto di revoca n. 5123/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 13 giugno 1959 e 13 marzo 1967, con i quali venne registrata al n. 15246 la specialità medicinale denominata « Troforal Delfino » gocce per gargarismo e colluttorio nella confezione flacone da g 20, a nome della ditta Laboratorio chimico farma-

ceutico dott. B. Delfino di L. Bignami e B. Lepore, con sede in Torino, via Martiri della Libertà, 18, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto l'associazione non è giustificata in rapporto alle indicazioni terapeutiche proposte ed anche in relazione alla irrazionalità dovuta alla presenza del pancreas;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Troforal Delfino » gocce per gargarismo e colluttorio nella confezione flacone da g 20, registrata al n. 15246 in data 13 giugno 1959 e 13 marzo 1967, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico dott. B. Delfino di L. Bignami e B. Lepore, con sede in Torino, via Martiri della Libertà, 18.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3580)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Gripper » 20 compresse e della relativa categoria supposte nella confezione 10 supposte × g 2 della ditta L.A.I.F. - Laboratori associati industria farmaceutica, in Torino. (Decreto di revoca n. 5125/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 13 giugno 1960, con i quali vennero registrate ai numeri 16846 e 16846/*A* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Gripper » nella confezione 20 compresse e la relativa categoria supposte nella confezione 10 supposte da g 2 a nome della ditta L.A.I.F. - Laboratori associati industria farmaceutica, con sede in Torino, via Pesaro, 24, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Gripper » nella confezione 20 compresse e della relativa categoria supposte nella confezione 10 supposte da g 2, registrate rispettivamente ai numeri 16846 e 16846/*A* in data 13 giugno 1960, a nome della ditta L.A.I.F. - Laboratori associati industria farmaceutica di Torino.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3579)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1978.

Sostituzione di un membro del comitato di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti gli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, dei vini e degli aceti;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 28 maggio 1977, con il quale è stato ricostituito il comitato di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi;

Considerato che di detto comitato è stato chiamato a far parte il dott. Marco Prastaro, dirigente superiore, vice prefetto, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Vista la lettera n. 3306/M/2, datata 1° aprile 1978, con la quale il Ministero dell'interno ha proposto la sostituzione del dott. Marco Prastaro, assegnato ad altro incarico, con il vice questore r.e. dott. Giuseppe Mansi;

Decreta:

Articolo unico

Il vice questore r.e. dott. Giuseppe Mansi è nominato, quale rappresentante del Ministero dell'interno, membro del comitato di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi, in sostituzione del dott. Marco Prastaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1978

Il Ministro: MARCORA

(3568)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1978.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'istruzione professionale agricola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974, n. 787, con il quale l'Istituto nazionale per l'istruzione professionale agricola (I.N.I.P.A.), con sede in Roma, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e l'approvazione del relativo statuto;

Visto l'art. 7 del predetto statuto concernente la composizione del consiglio di amministrazione nonché la competenza a designare i relativi membri;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1975, con il quale sono stati nominati i componenti del consiglio di amministrazione dell'I.N.I.P.A.;

Viste le dimissioni da tale incarico presentate dall'on. prof. Mario Vetrone in qualità di rappresentante della Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Vista la designazione del sostituto effettuata dalla Confederazione medesima;

Decreta:

Il cav. Pierluigi Filippi è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'istruzione professionale agricola (I.N.I.P.A.) in sostituzione dell'on. prof. Mario Vetrone, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3567)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1978.

Proroga dell'incarico del commissario straordinario dello Istituto nazionale di economia agraria.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1976, con il quale sono stati disposti lo scioglimento del comitato direttivo dell'Istituto nazionale di economia agraria e la nomina del commissario straordinario dell'Istituto stesso, nella persona del prof. Giuseppe Barbero, per il periodo di mesi 12;

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 30 gennaio 1978, con il quale l'incarico al prof. Giuseppe Barbero di commissario straordinario dell'I.N.E.A. è stato prorogato al 31 marzo 1978;

Considerato che permangono le ragioni che legittimano e giustificano la gestione straordinaria dell'Istituto sopracitato;

Decreta:

Articolo unico

E' prorogato l'incarico al prof. Giuseppe Barbero, quale commissario straordinario dell'Istituto nazionale di economia agraria, fino al 31 dicembre 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1978

Il Ministro: MARCORA

(3572)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1978.

Approvazione delle tariffe e condizioni di polizza relative ai rischi agricoli agevolati, di cui alla legge 25 maggio 1976, n. 364, concernente istituzione del Fondo di solidarietà nazionale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ed il regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, nonché le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, per l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, di esecuzione dell'art. 21 della citata legge n. 364;

Vista la domanda presentata dal Consorzio italiano rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.) costituito tra le imprese assicuratrici a norma del predetto regolamento di esecuzione, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni generali e speciali di polizza e delle tariffe dei premi da esso predisposte e da applicare nell'anno 1978 per le assicurazioni contro i rischi della grandine, delle brinate e delle gelate, relative ai prodotti «frutta», « agrumi », « mandorle », « noci e nocciole », « uva da vino », « uva da tavola » e « olive », assunte dalle imprese assicuratrici consorziate;

Vista la relazione tecnica presentata a corredo della domanda;

Sentito il parere espresso dalle regioni in conformità a quanto previsto dall'art. 70, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che le predette condizioni e tariffe dei premi risultano determinate tenuto conto di tutti gli elementi tecnici e statistici desunti dall'esperienza acquisita nel settore della assicurazione contro i rischi della grandine nel corso di un ampio periodo di tempo e dei risultati della precedente campagna assicurativa dei rischi agricoli e specialmente di quelli assunti ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Decreta:

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e dell'art. 13 del regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, secondo i testi debitamente autenticati, le tariffe dei premi e le condizioni generali e speciali di polizza presentate dal Consorzio italiano dei rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.), da applicarsi dalle imprese consorziate per l'anno 1978 per l'assicurazione dei prodotti: « frutta », « agrumi », « mandorle », « noci e nocciole », « uva da vino », « uva da tavola » e « olive da tavola e da olio », contro i danni derivanti dalla grandine, dalle gelate e dalle brinate.

Roma, addì 28 aprile 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(3757)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1978.
Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Novara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1976 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Novara;

Vista la nota n. 3113 del 15 marzo 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Novara fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante dell'Unione industriali cav. Enzo Malavasi, deceduto, con il rag. Giancarlo Rodari;

Decreta:

Il rag. Giancarlo Rodari è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Novara, quale rappresentante dell'Unione industriali, in sostituzione del cav. Enzo Malavasi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4220)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1978.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.E. - Industrie macchine elettriche, in liquidazione, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.M.E. - Industrie macchine elettriche di Pomezia, in liquidazione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.E. - Industrie macchine elettriche di Pomezia, in liquidazione, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 febbraio al 27 agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4164)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1978.
Importazione di carni bovine congelate dai Paesi terzi a condizioni agevolate (contingente GATT 1978).

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1954, n. 1203;

Visto il regolamento (CEE) n. 2861 del consiglio del 19 dicembre 1977 relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II a) 2 della tariffa doganale comune;

Considerata l'opportunità di evitare una eccessiva polverizzazione del contingente in sede di ripartizione e di rendere operative le singole quote da attribuire, tenuto anche conto delle particolari caratteristiche merceologiche del prodotto;

Ritenuta la necessità di procedere alla ripartizione della quota del contingente comunitario assegnata all'Italia in base all'art. 2 del citato regolamento;

Decreta:

Art. 1.

Le importazioni di carni bovine congelate, nei limiti di tonnellate 11.050, assegnate all'Italia e di cui al regolamento (CEE) n. 2861 del 19 dicembre 1977 sono subordinate alla presentazione in dogana di un certificato d'importazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, secondo le modalità previste dai regolamenti (CEE) n. 193 del 17 gennaio 1975 e n. 571 del 21 marzo 1978.

Art. 2.

I certificati di cui all'art. 1 del presente decreto potranno essere richiesti successivamente alla ripartizione del contingente tra i richiedenti ammessi ai quali sarà data comunicazione della quota loro assegnata.

Art. 3.

Possono partecipare alla ripartizione del contingente di cui all'art. 1 del presente decreto:

a) il Ministero della difesa, il quale dovrà dichiarare nella domanda i nominativi ai quali sono stati trasmessi, a norma dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 193 del 17 gennaio 1975, i diritti derivanti dal titolo d'importazione rilasciato a fronte della quota assegnata in occasione della ripartizione del contingente GATT 1977;

b) gli enti comunali di consumo, i quali devono presentare, unitamente alla domanda, un'attestazione del sindaco, dalla quale risulti che essi sono titolari di spacci per la vendita al minuto di carni congelate. Essi devono altresì indicare i nominativi a favore dei quali, a norma dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 193 del 17 gennaio 1975, sono stati trasmessi i diritti derivanti dai titoli d'importazione rilasciati a fronte della quota loro assegnata in occasione della ripartizione del contingente GATT 1977;

c) le imprese in grado di documentare di esplicare attività commerciale o industriale nel settore delle carni bovine congelate.

Le imprese debbono allegare alla domanda un certificato, rilasciato nel corso del 1978 dalle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dal quale risulti l'attività del richiedente, attività che, comunque, deve avere avuto inizio in data anteriore a quella del presente decreto.

La presentazione del certificato è richiesta anche se lo stesso sia stato presentato per altri similari contingenti o, comunque, esibito in precedenza al Ministero del commercio con l'estero.

Le domande, sottoscritte con firma leggibile, debbono contenere, a pena di nullità, l'indicazione della qualifica del firmatario e della sede dell'ente o dell'impresa richiedente.

Qualora sia stato istituito un rapporto di rappresentanza, le domande debbono essere corredate dall'atto comprovante detto rapporto.

Art. 4.

Ai fini di una migliore valutazione, le domande, presentate dalle imprese che esplichino attività commerciale o industriale, possono essere corredate delle bolle doganali nazionali (in originale o in copia autenticata) o di attestazioni doganali rilasciate da dogane italiane comprovanti le importazioni di carni bovine congelate effettuate nel 1977 da Paesi terzi, nonché da copia della dichiarazione annuale della imposta sul valore aggiunto relativa al 1977, debitamente autenticata. Di ogni bolla o attestazione doganale deve essere altresì presentata copia.

Le attestazioni doganali, per essere prese in considerazione, devono menzionare il numero della bolla doganale cui si riferisce l'attestazione, nonchè la data della dichiarazione d'importazione, il codice di statistica ed il Paese di origine e provenienza del prodotto.

La documentazione deve essere completata da una distinta, in duplice copia, nella quale siano stati indicati il numero delle bolle doganali, la data, la voce doganale e di statistica, il tipo di carne e la quantità effettivamente importata, espressa in carne disossata, tenendo presente che 100 kg di carne con osso equivalgono a 77 kg di carne disossata.

La distinta deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal titolare dell'impresa o da un suo legale rappresentante.

Art. 5.

Le domande per partecipare alla ripartizione del contingente, redatte nei modi d'uso, su carta da bollo, devono pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni ed esportazioni Divisione II. entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Oltre tale termine non verranno consentite integrazioni o presentazioni di documenti a corredo delle domande presentate.

Art. 6.

La ripartizione del contingente verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

10 %, pari a tonn. 1.105, al Ministero della difesa;

10 %, pari a tonn. 1.105, agli enti comunali di consumo in relazione al numero degli abitanti del relativo comune;

80 %, pari a tonn. 8.840, alle imprese commerciali e industriali di cui al punto *c*) dell'art. 3 del presente decreto. Detto quantitativo verrà suddiviso come segue:

10 %, in parti uguali, alle imprese ammesse alla ripartizione;

30 %, sulla base dei pagamenti dell'IVA risultanti dalla dichiarazione indicata nel precedente articolo 4;

60 %, in proporzione alla quantità di carne bovina congelata importata dai Paesi terzi nel 1977, documentata come previsto dal precedente art. 4.

Ai richiedenti, che dimostrino di esplicare attività industriale, verrà, in sede di ripartizione, attribuita sulle quote loro spettanti una maggiorazione del 10 per cento.

Le quote contingentali che, dal piano di riparto, risulteranno inferiori a tonn. 10, non verranno attribuite.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1978

Il Ministro: OSSOLA

(4273)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo per l'istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA) adottato a Roma il 13 giugno 1976.

Il 10 dicembre 1977, in base ad autorizzazione disposta con legge 3 dicembre 1977, n. 885, pubblicata nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 9 dicembre 1977, ha avuto luogo a New York, presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, il deposito dello strumento di ratifica dell'accordo per l'istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA), adottato a Roma il 13 giugno 1976.

In detto strumento è stato precisato che il contributo italiano di cui all'art. 4, sez. 2 dell'accordo, è di dollari USA 25 milioni da versarsi in tre annualità.

L'accordo, ai sensi dell'art. 13, sez. 3 (b), è entrato in vigore per l'Italia, il 10 dicembre 1977.

(4033)

Entrata in vigore dell'accordo sui trasporti aerei tra l'Italia e Maurizio, con annessa tabella delle rotte e scambio di note, firmato a Port Louis il 7 luglio 1975.

Il 18 aprile 1978 ha avuto luogo a Parigi lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo sui trasporti aerei tra l'Italia e Maurizio, con annessa tabella delle rotte e scambio di note, firmato a Port Louis il 7 luglio 1975, reso esecutivo mediante decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1977, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1977.

In conformità dell'art. XVI, l'accordo è entrato in vigore il 3 maggio 1978.

(4034)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente trasferimento di notai, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 6 maggio 1978, pagina 3290, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

nella parte relativa al trasferimento del notaio Alcaro Giovanni, dove è scritto: «*Castelnuovo Barardenga*», leggasi: «*Castelnuovo Berardenga*»;

nella parte relativa al trasferimento del notaio Maymone Iride, dove è scritto: «*Borgo a Mazzano*», leggasi: «*Borgo a Mozzano*»;

nella parte relativa al trasferimento del notaio Colangeli Giovanni, dove è scritto: «*Castelmano*», leggasi: «*Castelmauro*».

(3997)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria Murgetta-Pascarella - Società cooperativa a r.l., in Gravina di Puglia.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1978 la società cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria Murgetta-Pascarella - Società cooperativa a r.l., in Gravina di Puglia (Bari), costituita per rogito dott. Michele Costantini in data 6 marzo 1969, rep. n. 77196, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Vito Parisi.

(3998)

Scioglimento della società cooperativa «Autotrasporti città del mobile - Società cooperativa a r.l.», in Roma

Con decreto ministeriale 2 maggio 1978 la società cooperativa «Autotrasporti città del mobile - Società cooperativa a r.l.», in Roma, costituita per rogito dott. Orazio Trombetta in data 28 gennaio 1975, rep. n 370618, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Piero Amenta.

(3999)

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La casa» a r.l., già società cooperativa edilizia «San Vitale» a r.l., in San Salvo.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1978 la società cooperativa edilizia «La casa» a r.l., già società cooperativa edilizia «San Vitale» a r.l., in San Salvo (Chieti), costituita per rogito avv. Vittorio Colangelo in data 6 luglio 1964, rep. n. 13280, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Nicola Del Casale.

(4000)

Scioglimento della società cooperativa «CO.B.A. - Cooperativa bevande, alimentari e affini - Società cooperativa a r.l.», in Roma.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1978 la società cooperativa «CO.B.A. - Cooperativa bevande, alimentari e affini - Società cooperativa a r.l.», in Roma, costituita per rogito avv. Nicola Maselli in data 3 maggio 1974, rep. n. 235808, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Enzo Antonelli.

(4001)

Scioglimento della società cooperativa agricola A.C.L.I. di Montelovesco in comune di Gubbio - Società a r.l., in Camporeggiano di Gubbio.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1978 la società cooperativa agricola A.C.L.I. di Montelovesco in comune di Gubbio - Società a r.l., in Camporeggiano di Gubbio (Perugia), costituita per rogito dott. Giancarlo Antonioni in data 9 gennaio 1963, rep. n. 60482, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Marcello Serpetta.

(4002)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia «Nuova Rustica», in Roma, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1978 sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «Nuova Rustica», in Roma, costituita in data 15 febbraio 1972 per atto a rogito del notaio dott. Erminio Laurora, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, il sig. Ennio Cafagna.

(4003)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia «Venere», in Taranto, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1978 sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «Venere», in Taranto, costituita in data 30 settembre 1964 per atto a rogito del notaio dott. Salvatore De Stefano, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, il dott. Gaetano Giangaspero.

(4005)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli di demanio tratturali in comune di Andria

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1977, n. 4692, si approva l'atto n. 102933 di rep. del 17 maggio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lomuscio Domenico, nato ad Andria (Bari) il 13 ottobre 1921, della zona demaniale, facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo» in Andria, estesa mq 230, riportata in catasto alla particella n. 575 del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 262/*g*.

(4035)

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1977, n. 4693, si approva l'atto n. 102934 di rep. del 17 maggio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Losito Nicola, nato ad Andria (Bari) il 7 agosto 1929, della zona demaniale, facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo» in Andria, estesa mq 350, riportata in catasto alla particella n. 576 del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 262/*h*.

(4036)

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1977, n. 4695, si approva l'atto n. 102936 di rep. del 17 maggio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Inchingolo Saverio, nato ad Andria (Bari) il 18 maggio 1933, della zona demaniale, facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo» in Andria estesa mq 240, riportata in catasto alla particella n. 578 del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 262/*l*.

(4037)

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1977, n. 4694, si approva l'atto n. 102935 di rep. del 17 maggio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Cicco Inchingolo Chiara, nata ad Andria (Bari) il 28 gennaio 1933, della zona demaniale, facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo» in Andria estesa mq 250, riportata in catasto alla particella n. 577 del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 262/*i*.

(4038)

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1977, n. 4690, si approva l'atto n. 102931 di rep. del 17 maggio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Matera Francesco, nato ad Andria (Bari) il 24 ottobre 1925, della zona demaniale, facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo» in Andria, estesa mq 260, riportata in catasto alla particella n. 573 del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 262/*e*.

(4039)

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1977, n. 4687, si approva l'atto n. 102928 di rep. del 17 maggio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Tesse Cristiano Riccardina, nata ad Andria (Bari) il 24 dicembre 1936, della zona demaniale, facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo» in Andria, estesa mq 460, riportata in catasto alla particella n. 570 del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 262/*b*.

(4040)

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1977, n. 4691, si approva l'atto n. 102932 di rep. del 17 maggio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Bari Riccardo, nato ad Andria (Bari) il 7 maggio 1927, della zona demaniale, facente parte del tratturello «Canosa-Ruvo» in Andria estesa mq 440, riportata in catasto alla particella n. 574 del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 262/*f*.

(4041)

Sclassificazione ed alienazione di suolo di demanio tratturale in comune di Castel Frentano

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1977, n. 5600, si approva l'atto n. 103139 di rep. del 1° luglio 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ferrante Giuseppe, nato a Castel Frentano (Chieti) il 21 giugno 1899, delle zone demaniali, facenti parte del tratturo «Centurelle-Montesecco», tronco rurale di Castel Frentano, estese mq 6445, riportate in catasto alle particelle numeri 4 parte, 858, 865 del foglio di mappa 3 e numeri 599 e 567 del foglio di mappa 6 del comune di Castel Frentano e nella planimetria tratturale con i numeri 9, 10 e 16.

(4042)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Messina.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina è vacante la cattedra di clinica medica generale e terapia medica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4234)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 5

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa ai titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 786 md. 25A. — Data: 13 marzo 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico ufficio ricevimento. — Intestazione: Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, filiali di Pizzo Calabro p.c. del comune di Pizzo Calabro. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 2. — Capitale: L. 100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(3597)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 98

Corso dei cambi del 22 maggio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	873,20	873,20	873,30	873,20	873,20	873,20	873,15	873,20	873,20	873,20
Dollaro canadese	785,30	785,30	785 —	785,30	785,85	785,30	785,45	785,30	785,30	785,30
Franco svizzero	439,55	439,55	439,50	439,55	439,40	439,55	439,05	439,55	439,55	439,50
Corona danese	152,15	152,15	152,10	152,15	152,08	152,15	152,12	152,15	152,15	152,10
Corona norvegese	159,15	159,15	159,20	159,15	159,10	159,15	159,12	159,15	159,15	159,15
Corona svedese	186,75	186,75	186,70	186,75	186,70	186,75	186,76	186,75	186,75	186,75
Fiorino olandese	382,68	382,68	383 —	382,68	382,70	382,77	382,82	382,68	382,68	382,65
Franco belga	26,25	26,25	26,25	26,25	26,25	26,25	26,238	26,25	26,25	26,25
Franco francese	186,25	186,25	186,30	186,25	186,22	186,25	186,28	186,25	186,25	186,25
Lira sterlina	1577,55	1577,55	1578,40	1577,55	1577,40	1577,55	1577 —	1577,55	1577,55	1577,55
Marco germanico	409,23	409,23	409,50	409,23	409,30	409,23	409 —	409,23	409,23	409,20
Scellino austriaco	56,94	56,94	56,95	56,94	56,95	56,94	56,95	56,94	56,94	56,94
Escudo portoghese	19,12	19,12	19,08	19,12	19 —	19,12	19,02	19,12	19,12	19,12
Peseta spagnola	10,716	10,716	10,72	10,716	10,71	10,71	10,721	10,716	10,716	10,71
Yen giapponese	3,812	3,812	3,82	3,812	3,808	3,81	3,811	3,812	3,812	3,81

Media dei titoli del 22 maggio 1978

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	72,450
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,550
» 5 % (Ricostruzione)	97,625
» 5 % (Città di Trieste)	97,250
» 5 % (Beni esteri)	96,900
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,250
» 5,50 % » » 1968-83	83,325
» 5,50 % » » 1969-84	80,775
» 6 % » » 1970-85	80,850
» 6 % » » 1971-86	77,500
» 6 % » » 1972-87	75,575
» 9 % » » 1975-90	83,675
» 9 % » » 1976-91	82,925
» 10 % » » 1977-92	89,500
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,700
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,425
» » » » 1-10-1979	101,025
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	96,475
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,225
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	95,675
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	90,375
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	94,575
» » » 10 % 1- 1-1981	94,275
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,600
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 maggio 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	873,175
Dollaro canadese	785,375
Franco svizzero	439,30
Corona danese	152,135
Corona norvegese	159,135
Corona svedese	186,755
Fiorino olandese	382,745
Franco belga	26,244
Franco francese	186,265
Lira sterlina	1577,275
Marco germanico	409,115
Scellino austriaco	56,945
Escudo portoghese	19,07
Peseta spagnola	10,718
Yen giapponese	3,811

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1976, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1976, registro n. 35 Difesa, foglio n. 155;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1977, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1977, registro n. 12 Difesa, foglio n. 270;

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1977, con il quale è sostituito il membro aggiunto per gli esami facoltativi di lingua inglese e francese del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1977, registro n. 25 Difesa, foglio n. 325;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Orla Ivo	punti	494
2. Simone Antonio	»	459,10
3. Ruzzolini Marco	»	454
4. Polistena Paolo Emilio	»	435
5. Ferrari Umberto	»	409,25
6. Pinotti Marcello	»	402,85
7. Fontò Bruno	»	401
8. Ferlito Giuseppe	»	394
9. Marinelli Vincenzo	»	393
10. Migliaccio Domenico	»	388
11. Bruno Silvio	»	368
12. Colombi Riccardo	»	365

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 marzo 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1978
Registro n. 9 Difesa, foglio n. 269

(4111)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di geriatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 29 aprile 1972, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'elenco dei primari di geriatria idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 1977, concernente l'elenco dei primari di geriatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'articolo 45, con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poichè la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di geriatria in base al possesso dei requisiti previsti dal primo e secondo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di geriatria presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dalla idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo, e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Crolle Giuseppe, nato a Settimo Torinese il 18 giugno 1922;
Ghiringhelli Fulvio, nato a Varese il 5 luglio 1932;
Leopardi Biagio, nato a Santo Arsenio il 1° giugno 1927;
Mezzena Remo, nato a Dimaro il 15 gennaio 1931;
Salomone Carmine, nato a Cava dei Tirreni il 1° gennaio 1927.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamennte a concorsi di assunzione a posti di primario di geriatria a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito l'idoneità in un concorso espletato ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Gatti Alberto, nato a Milano il 21 marzo 1933;
Indovina Dario, nato a Palermo il 27 aprile 1929;
Piancino Giuseppe, nato a Montalenghe il 30 dicembre 1930.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4150)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Diario degli esami del concorso a due posti di segretario-ragioniere nella ragioneria provinciale dello Stato di Bolzano.

Con proprio decreto 20 febbraio 1978, n. 2263, in corso di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha stabilito che gli esami relativi al concorso a due posti di segretario-ragioniere nei ruoli locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, avranno inizio il giorno 1° luglio 1978 alle ore 8,30 presso la scuola professionale in Bolzano, via S. Gertrude n. 3.

(3900)

Diario degli esami del concorso a cinque posti di segretario nell'ufficio provinciale del lavoro di Bolzano

Con proprio decreto 20 marzo 1978, n. 2261, in corso di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha stabilito che gli esami relativi al concorso a cinque posti di segretario nei ruoli locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, avranno inizio il giorno 1° luglio 1978 alle ore 8,30 presso la scuola professionale in Bolzano, via S. Gertrude n. 3.

(3901)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MESSINA

Concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per le seguenti condotte veterinarie vacanti al 30 novembre 1975:

1) Furnari-Tripi-Falcone-Oliveri: condotta consorziale;
2) S. Fratello-Acquedolci: condotta consorziale;
3) Fondachelli Fantina: condotta autonoma.

Il termine per la presentazione delle domande e documenti di rito scade il 30 agosto 1978, ore 12.

Il bando è pubblicato all'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale di Messina e dei comuni interessati ed è stato notificato agli uffici ed enti a norma di legge.

(4011)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI S. MARCO IN LAMIS

Concorso ad un posto di aiuto medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Marco in Lamis (Foggia).

(1835/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLE GRAZIE » DI POZZUOLI

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pozzuoli (Napoli).

(1840/S)

OSPEDALI DI GAVARDO E SALÒ

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Salò (Brescia).

(1841/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(1833/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(1836/S)

OSPEDALE DI CARATE BRIANZA

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carate Brianza (Milano).

(1837/S)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorso ad un posto di aiuto del secondo servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del secondo servizio di anestesia e rianimazione presso il centro ospedaliero di Borgo Trento.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(1838/S)

OSPEDALE PER GLI INFERMI DI FAENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Faenza (Ravenna).

(1897/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO «A. BELLINI» DI SOMMA LOMBARDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente radiologo;

un posto di aiuto e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Somma Lombardo (Varese).

(1842/S)

OSPEDALE «S. MARIA DEGLI UNGHERESI» DI POLISTENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

quattro posti di assistente del servizio di pronto soccorso;

un posto di assistente della sezione di traumatologia autonoma;

un posto di assistente del servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Polistena (Reggio Calabria).

(1843/S)

RIUNITI OSPEDALI «S. MARIA DELLA MISERICORDIA, S. NICOLÒ DEGLI INCURABILI E P. GROCCO» DI PERUGIA

Concorso a due posti di assistente della clinica medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della clinica medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Perugia.

(1832/S)

OSPEDALE «E. AGNELLI» DI PINEROLO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pinerolo (Torino).

(1839/S)

OSPEDALE DI PIETÀ DI RUVO DI PUGLIA

Concorso ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Ruvo di Puglia (Bari).

(1834/S)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1978, n. 8.

Proroga dell'efficacia del vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 31 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modificazioni, prorogato con legge regionale 30 dicembre 1975, n. 62, sino al 31 dicembre 1977, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1979.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 20 gennaio 1978

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1978, n. 9.

Trasferimento all'esercizio finanziario 1978 della decorrenza di limiti di impegno autorizzati ai sensi di precedenti leggi regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 31 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La decorrenza del limite d'impegno di 1.000 milioni, autorizzato ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 aprile 1973, n. 6, per l'esercizio finanziario 1973 e iscritto al cap. 1338 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di L. 256.330.900, che sarà riferita ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del cap. 1338 del bilancio per l'anno finanziario 1973 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le annualità di spesa derivanti dal limite d'impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2007.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di L. 256.330.900, L. 256.330.900, L. 256.330.900, L. 256.330.900 e L. 256.330.900, iscritte rispettivamente al cap. 1338 del bilancio 1973, al cap. 1338 del bilancio 1974, al cap. 1344 del bilancio 1975, al cap. 1273 del bilancio 1976 ed al cap. 12730 del bilancio 1977 non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 2.

La decorrenza del limite d'impegno di 500 milioni, autorizzato ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 aprile 1973, n. 6, per l'esercizio finanziario 1975 e iscritto al cap. 1344 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di L. 153.669.100 che sarà riferita ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del cap. 1344 del bilancio per l'anno finanziario 1975 mantengono la loro efficacia giuridica nnegli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le annualità di spesa derivanti dal limite d'impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2007.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di L. 153.669.100, L. 153.669.100 e di L. 153.669.100 iscritte rispettivamente al cap. 1344 del bilancio 1975, al cap. 1273 del bilancio 1976, ed al cap. 12730 del bilancio 1977 non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 3.

La decorrenza del limite di impegno di 1.700 milioni, autorizzato, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17, per l'esercizio finanziario 1974, e iscritto al cap. 1343 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di L. 1.252.309.375, che sarà riferita ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del cap. 1343 del bilancio per l'anno finanziario 1974 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di L. 1.252.309.375, L. 1.252.309.375, L. 1.252.309.375 e L. 1.252.309.375, iscritte rispettivamente al cap. 1343 del bilancio 1974, al cap. 1346 del bilancio 1975, al cap. 1319 del bilancio 1976 ed al cap. 13190 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 4.

La decorrenza del limite di impegno di 1.000 milioni, autorizzato ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17, per l'esercizio finanziario 1975 e iscritto al cap. 1346 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di L. 525.445.350, che sarà riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del cap. 1346 del bilancio per l'anno finanziario 1975 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di L. 925.445.350, L. 725.445.350 e di L. 525.445.350, iscritte rispettivamente al cap. 1346 del bilancio 1975, al cap. 1319 del bilancio 1976 ed al cap. 13190 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 5.

La decorrenza del limite di impegno di 2.800 milioni, autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 2 luglio 1974, n. 18, per l'esercizio finanziario 1974 e iscritto al cap. 1332 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di L. 2.218.301.405, che sarà riferita ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del cap. 1332 del bilancio per l'anno finanziario 1974 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le annualità di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2007.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di L. 2.218.301.405, L. 2.218.301.405, L. 2.218.301.405, L. 2.218.301.405, iscritte rispettivamente al cap. 1332 del bilancio 1974, al cap. 1332 del bilancio 1975, al cap. 1267 del bilancio 1976 ed al cap. 12670 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 6.

La decorrenza del limite di impegno di 500 milioni, autorizzato ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 2 luglio 1974, n. 18, per l'esercizio finanziario 1974, e iscritto al cap. 1333 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di L. 66.160.045, che sarà riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del cap. 1333 del bilancio per l'anno finanziario 1974 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le annualità di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2007.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di L. 66.160.045, L. 66.160.045, L. 66.160.045, lire 66.160.045, iscritte rispettivamente al cap. 1333 del bilancio 1974, al cap. 1333 del bilancio 1975, al cap. 1269 del bilancio 1976, al cap. 12690 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 7.

La decorrenza del limite di impegno di 350 milioni, autorizzato ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 2 luglio 1974, n. 18, per l'esercizio finanziario 1974 e iscritto al cap. 1336 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di L. 199.597.785, che sarà riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del cap. 1336 del bilancio per l'anno finanziario 1974 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le annualità di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 1982.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di L. 199.597.785, L. 199.597.785, L. 199.597.785, L. 199.597.785, iscritte rispettivamente al cap. 1336 del bilancio 1974, al cap. 1336 del bilancio 1975, al cap. 1313 del bilancio 1976, al cap. 13130 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 8.

La decorrenza del limite di impegno di 90 milioni, iscritto nel cap. 1306 del bilancio per l'anno finanziario 1976 è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per l'intero ammontare, che sarà riferito ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del cap. 1306 del bilancio per l'anno finanziario 1976 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le annualità di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2007.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di L. 90.000.000 e di L. 90.000.000, iscritte rispettivamente al cap. 1306 del bilancio 1976 ed al cap. 13070 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 9.

La decorrenza del limite di impegno di 90 milioni iscritto al cap. 1302 del bilancio per l'anno finanziario 1976 è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per l'intero ammontare, che sarà riferito ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del cap. 1302 del bilancio per l'anno finanziario 1976 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le annualità di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2007.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di L. 90.000.000 e di L. 90.000.000 iscritte rispettivamente al cap. 1302 del bilancio 1976 ed al cap. 13030 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 10.

La decorrenza dei limiti di impegno di 135 milioni, autorizzato ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, per l'esercizio finanziario 1976 e iscritto al cap. 1268 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per l'intero ammontare, che sarà riferito ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del cap. 1268 del bilancio per l'anno finanziario 1976 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le annualità di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 1982.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 135 milioni e di lire 135 milioni, iscritte rispettivamente al cap. 1268 del bilancio 1976 ed al cap. 12680 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 11.

La decorrenza del limite di impegno di 890 milioni iscritto ai capitoli 1289 e 1290 del bilancio per l'anno finanziario 1976 è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di L. 880.090.000, che sarà riferita ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sugli stanziamenti dei capitoli di cui al precedente comma mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le annualità di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 1997.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di L. 880.090.000 e di L. 880.090.000, iscritte rispettivamente ai capitoli 1289 e 1290 del bilancio 1976, nonchè ai capitoli 12890 e 12900 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 12.

La decorrenza del limite d'impegno di 3.750 milioni, iscritto ai capitoli 1275 e 1276 del bilancio per l'anno finanziario 1976 è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di lire 3.550 milioni che sarà riferita ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sugli stanziamenti dei capitoli 1275 e 1276 del bilancio per l'anno finanziario 1976 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le annualità di spesa derivanti dal limite d'impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 1997.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 3.550 milioni e di lire 3.550 milioni iscritte rispettivamente ai capitoli 1275 e 1276 del bilancio 1976, nonchè al cap. 12750 del bilancio 1977 non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 13.

La decorrenza del limite d'impegno di 1.200 milioni, iscritto ai capitoli 1283 e 1283/1 del bilancio per l'anno finanziario 1976 è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di lire 801.297.685 che sarà riferita ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sugli stanziamenti dei capitoli 1283 e 1283/1 del bilancio per l'anno finanziario 1976 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le annualità di spesa derivanti dal limite d'impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2007.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di L. 801.297.685 e di L. 801.297.685, iscritte rispettivamente ai capitoli 1283 e 1283/1 del bilancio 1976 nonchè al cap. 12830 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 14.

La decorrenza del limite di impegno di 1.200 milioni, iscritto ai capitoli 1285 e 1286 del bilancio per l'anno finanziario 1976 è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di lire 1.162.946.290, che sarà riferita ad apposito capitolo da istituire nello sato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sugli stanziamenti dei capitoli 1285 e 1286 del bilancio per l'anno finanziario 1976 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le annualità di spesa derivanti dal limite d'impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 1982.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di L. 1.162.946.290 e di L. 1.162.946.290, iscritte rispettivamente ai capitoli 1285 e 1286 del bilancio 1976, nonchè al cap. 12850 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 15.

La decorrenza del limite d'impegno di 800 milioni, iscritto ai capitoli 1317 e 1317/1 del bilancio per l'anno finanziario 1976 è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di lire 650 milioni, che sarà riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sugli stanziamenti dei capitoli 1317 e 1317/1 del bilancio per l'anno finanziario 1976 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 650 milioni e di lire 650 milioni, iscritte rispettivamente ai capitoli 1317 e 1317/1 del bilancio 1976, nonchè al cap. 13170 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 16.

La decorrenza del limite d'impegno di 100 milioni, iscritto al cap. 1349 del bilancio per l'anno finanziario 1976 è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di L. 95.809.565, che sarà riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del cap. 1349 del bilancio per l'anno finanziario 1976 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le annualità di spesa derivanti dal limite d'impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 1997.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di L. 95.809.565 e di L. 95.809.565, iscritte rispettivamente al cap. 1349 del bilancio 1976 ed al cap. 13490 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 17.

La decorrenza del limite d'impegno di 350 milioni, autorizzato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 9 aprile 1974, n. 10, per l'esercizio finanziario 1974 e iscritto al cap. 1364 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di L. 30.429.150, che sarà riferita ad apposito capitolo nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo 1364 del bilancio per l'anno finanziario 1974 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di L. 30.429.150, L. 30.429.150, L. 30.429.150 e L. 30.429.150, iscritte rispettivamente al cap. 1364 del bilancio 1974, al cap. 1364 del bilancio 1975, al cap. 1365 del bilancio 1976 ed al cap. 13650 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 18.

La decorrenza del limite di impegno di 350 milioni, autorizzato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 9 aprile 1974, n. 10, per l'esercizio finanziario 1975 e iscritto al cap. 1364 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di L. 55.587.885, che sarà riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo 1364 del bilancio per l'anno finanziario 1975 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di L. 55.587.885, L. 55.587.885, e di L. 55.587.885, iscritte rispettivamente al cap. 1364 del bilancio 1975, al capitolo 1365 del bilancio 1976 ed al cap. 13650 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 19.

La decorrenza del limite di impegno di 600 milioni, autorizzato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 9 aprile 1974, n. 10, per l'esercizio finanziario 1976 e iscritto al cap. 1364 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di L. 135.780.280, che sarà riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo 1364 del bilancio per l'anno finanziario 1976 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di L. 135.780.280 e di L. 135.780.280 iscritte rispettivamente al cap. 1364 del bilancio 1976 ed al cap. 13650 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 20.

La decorrenza del limite di impegno di 350 milioni, autorizzato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 9 aprile 1974, n. 10, per l'esercizio finanziario 1977 e iscritto al cap. 13640 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di L. 308.741.000, che sarà riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo 13640 del bilancio per l'anno finanziario 1977, mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 la somma di L. 308.741.000 iscritta al cap. 13640 del bilancio 1977, non sarà riportata nel conto dei residui e costituirà economia di spesa.

Art. 21.

La decorrenza del limite di impegno di 100 milioni, autorizzato, ai sensi dell'art. 3, lettera *d*) della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, per l'esercizio finanziario 1975 e iscritto al cap. 1367/2 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di lire 93.310.000, che sarà riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo 1367/2 del bilancio per l'anno finanziario 1975 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le annualità di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nello anno 2012.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di L. 93.310.000 e L. 93.310.000, iscritte rispettivamente al cap. 1367/2 del bilancio 1975 ed al cap. 1371 del bilancio 1976, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 22.

La decorrenza del limite di impegno di 1.400 milioni, autorizzato ai sensi dell'art. 2, n. 3) e dell'art. 13 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, per l'esercizio finanziario 1975 e iscritto al cap. 1214 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di L. 1.300.000.000, che sarà riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo 1214 del bilancio per l'anno finanziario 1975 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le annualità di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2012.

Nel rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1977 le somme di L. 1.300.000.000 e di L. 500.000.000, iscritte rispettivamente al cap. 1214 del bilancio 1975 ed al cap. 1214 del bilancio 1976, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 23.

La decorrenza del limite di impegno di 300 milioni, autorizzato ai sensi dell'art. 3, lettera *d*) della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28 e della legge regionale 30 agosto 1976, n. 49, per l'esercizio finanziario 1976 e iscritto al cap. 1372 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferito all'esercizio finanziario 1978 per l'intero ammontare che sarà riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del cap. 1372 del bilancio per l'anno finanziario 1976 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le annualità di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2012.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 la somma di L. 300.000.000, iscritta al cap. 1372 del bilancio 1976, non sarà riportata nel conto dei residui e costituirà economia di spesa.

Art. 24.

La decorrenza del limite d'impegno di 800 milioni, autorizzato ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 18 febbraio 1974, n. 6, per l'esercizio finanziario 1974 e iscritto al cap. 1106 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per l'intero ammontare, che è riferito ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo 1106 del bilancio per l'anno finanziario 1974 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le annualità di spesa derivanti dal limite d'impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2012.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 800 milioni, lire 800 milioni, lire 200 milioni, lire 800 milioni, iscritte rispettivamente al cap. 1106 del bilancio 1974, al cap. 1106 del bilancio 1975, al cap. 1106 del bilancio 1976, al cap. 11060 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 25.

La decorrenza del limite di impegno di 400 milioni, autorizzato ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 18 febbraio 1974, n. 6, per l'esercizio finanziario 1975 e iscritto al cap. 1106 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per l'intero ammontare, che sarà riferito ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo 1106 del bilancio per l'anno finanziario 1975 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le annualità di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2012.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di L. 400.000.000 e di L. 400.000.000, iscritte rispettivamente al cap. 1106 del bilancio 1975 ed al cap. 11060 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 26.

La decorrenza del limite di impegno di 231 milioni, autorizzato ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28, per l'esercizio finanziario 1976 e iscritto al cap. 1097 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per l'intero ammontare, che sarà riferito ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del cap. 1097 del bilancio per l'anno finanziario 1976 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le annualità di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2012.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di L. 231.000.000 e di L. 231.000.000, iscritte rispettivamente al cap. 1097 del bilancio 1976 ed al cap. 10970 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 27.

La decorrenza del limite di impegno di 980 milioni, autorizzato ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28, per l'esercizio finanziario 1976 e iscritto al cap. 1098 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di L. 898.569.920 che sarà riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del cap. 1098 del bilancio per l'anno finanziario 1976 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le annualità di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2012.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di L. 898.569.920 e di L. 898.569.920, iscritte rispettivamente al cap. 1098 del bilancio 1976 ed al cap. 10980 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 28.

La decorrenza del limite d'impegno di 2.650 milioni, autorizzato ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 49, per l'esercizio finanziario 1976 e iscritto al cap. 1108 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di L. 2.610.000.000, che sarà riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del cap. 1108 del bilancio per l'anno finanziario 1976 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le annualità di spesa derivanti dal limite d'impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2012.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 la somma di lire 2.610 milioni iscritta al cap. 1108 del bilancio 1976, non sarà riportata nel conto dei residui e costituirà economia di spesa.

Art. 29.

La decorrenza del limite d'impegno di 2.100 milioni, autorizzato ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, per l'esercizio finanziario 1975 e iscritto al cap. 1221 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di lire 2.000 milioni che sarà riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del cap. 1221 del bilancio per l'anno finanziario 1975 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le annualità di spesa derivanti dal limite d'impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2012.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 2.000 milioni, lire 800 milioni, iscritte rispettivamente al cap. 1221 del bilancio 1975 e al cap. 1114 del bilancio 1976 non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 30.

La decorrenza del limite di impegno di 600 milioni, autorizzato ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, per l'esercizio finanziario 1975 e iscritta al cap. 1314 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di L. 590.000.000, che sarà riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del cap. 1314 del bilancio per l'anno finanziario 1975 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le annualità di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2012.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di L. 590.000.000 e di L. 200.000.000, iscritte rispettivamente al cap. 1314 del bilancio 1975 ed al cap. 1117 del bilancio 1976, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 31.

La decorrenza del limite d'impegno di 150 milioni, autorizzato ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, per l'esercizio finanziario 1975 e iscritto al cap. 1118 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per l'intero ammontare, che sarà riferito ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del cap. 1118 del bilancio per l'anno finanziario 1975 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le annualità di spesa derivanti dal limite d'impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2012.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 150 milioni, lire 50 milioni, iscritte rispetivamente al cap. 1118 del bilancio 1975, al cap. 1119 del bilancio 1976, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 32.

La decorrenza del limite di impegno di 500 milioni, autorizzato ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 46, per l'esercizio finanziario 1975 e iscritto al cap. 1124 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per l'intero ammontare, che sarà riferito ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del cap. 1124 del bilancio per l'anno finanziario 1975 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le annualità di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2002.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di L. 500.000.000, di L. 100.000.000 e di L. 500.000.000, iscritte rispettivamente al cap. 1124 del bilancio 1975, al cap. 1125 del bilancio 1976 ed al cap. 11250 del bilancio 1977 non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 33.

La decorrenza del limite d'impegno di 450 milioni, autorizzato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 luglio 1976, n. 34, per l'esercizio finanziario 1976 e iscritto al cap. 1122 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per l'intero ammontare, che sarà riferito ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del cap. 1122 del bilancio per l'anno finanziario 1976 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le annualità di spesa derivanti dal limite d'impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2002.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 la somma di lire 450 milioni iscritta al cap. 1122 del bilancio 1976, non sarà riportata nel conto dei residui e costituirà economia di spesa.

Art. 34.

La decorrenza del limite d'impegno di 1.600 milioni, autorizzato ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 31 agosto 1977, n. 46, per l'esercizio finanziario 1977 e iscritto al cap. 12190 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di L. 1.390.815.535 che sarà riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del cap. 12190 del bilancio per l'anno finanziario 1977 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 la somma di L. 1.390.815.535, iscritta al cap. 12190 non sarà riportata nel conto dei residui e costituirà economia di spesa.

Art. 35.

La decorrenza del limite di impegno di 120 milioni, autorizzato ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 49, per l'esercizio finanziario 1976 e iscritto al cap. 1230 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di lire 115 milioni che sarà riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del cap. 1230 del bilancio per l'anno finanziario 1976 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le annualità di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2012.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 la somma di L. 115.000.000, iscritta al cap. 1230 del bilancio 1976, non sarà riportata nel conto dei residui e costituirà economia di spesa.

Art. 36.

La decorrenza del limite d'impegno di 150 milioni, autorizzato ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, per l'esercizio finanziario 1975 e iscritto al cap. 1308 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di lire 135 milioni, che sarà riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del cap. 1308 del bilancio per l'anno finanziario 1975 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le annualità di spesa derivanti dal limite d'impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2012.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 135 milioni, lire 135 milioni, iscritte rispettivamente al cap. 1308 del bilancio 1975, al cap. 1231 del bilancio 1976, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 37.

La decorrenza del limite d'impegno di 800 milioni, autorizzato ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 49, per l'esercizio finanziario 1975 e iscritto al cap. 1380 per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'eser-

cizio finanziario 1978 per l'intero ammontare, che sarà riferito ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del cap. 1380 del bilancio per l'anno finanziario 1975 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le annualità di spesa derivanti dal limite d'impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 1992.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 800 milioni, lire 400 milioni, lire 800 milioni, iscritte rispettivamente al cap. 1380 del bilancio 1975, al cap. 1381 del bilancio 1976, al cap. 13810 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e cosituiranno economie di spesa.

Art. 38.

La decorrenza del limite d'impegno di 800 milioni, autorizzato ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23, per l'esercizio finanziario 1974 e iscritto al cap. 1368 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di L. 689.395.500, che sarà riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del cap. 1368 del bilancio per l'anno finanziario 1974 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le annualità di spesa derivanti dal limite d'impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 1992.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di L. 784.395.500. L. 689.395.500, L. 689.395.500, L. 689.395.500, iscritte rispettivamente al cap. 1368 del bilancio 1974, al cap. 1368 del bilancio 1975, al cap. 1379 del bilancio 1976, al cap. 13790 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 39.

La decorrenza del limite di impegno di 200 milioni, autorizzato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 1977, n. 9, per l'esercizio finanziario 1976 e iscritto al cap. 1382 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per l'intero ammontare, che sarà riferito ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del cap. 1382 del bilancio per l'anno finanziario 1976 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le annualità di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 1992.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di L. 200.000.000 e di L. 200.000.000, iscritte rispettivamente al cap. 1382 del bilancio 1976 ed al cap. 13820 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 40.

La decorrenza del limite di impegno di 100 milioni, autorizzato ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23, per l'esercizio finanziario 1974 e iscritto al cap. 1370 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di L. 15.000.000, che sarà riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del cap. 1370 del bilancio per l'anno finanziario 1974 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le annualità di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguntemente scadenza nell'anno 1987.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di L. 100.000.000, L. 100.000.000, L. 15.000.000 e di L. 15.000.000, iscritte rispettivamente al cap. 1370 del bilancio 1974, al cap. 1370 del bilancio 1975, al cap. 1383 del bilancio 1976 ed al cap. 13830 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 41.

La decorrenza del limite di impegno di 100 milioni, autorizzato ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 49, per l'esercizio finanziario 1975 e iscritto al cap. 1382 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per l'intero ammontare, che sarà riferito ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del cap. 1382 del bilancio per l'anno finanziario 1975 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le annualità di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 1992.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di L. 100.000.000, di L. 75.000.000 e di L. 100 milioni, iscritte rispettivamente al cap. 1382 del bilancio 1975, al cap. 1385 del bilancio 1976 ed al cap. 13850 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 42.

La decorrenza del limite di impegno di 25 milioni, autorizzato, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 20 gennaio 1977, n. 9, per l'esercizio finanziario 1976 e iscritto al cap. 1386 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per l'intero ammontare che sarà riferito ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del cap. 1386 del bilancio per l'anno finanziario 1976, mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di L. 25.000.000 e di L. 25.000.000, iscritte rispettivamente al cap. 1386 del bilancio 1976 ed al cap. 13860 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 43.

La decorrenza dell'autorizzazione di spesa stabilita, ai sensi dell'art. 12, terzo comma, della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23, per l'esercizio finanziario 1974 e iscritta al cap. 1375 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di L. 297.200.000, che sarà riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del cap. 1375 del bilancio per l'anno finanziario 1974 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le rate conseguenti all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 1982.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di L. 297.200.000, L. 297.200.000, L. 297.200.000 e di L. 297.200.000, iscritte rispettivamente al cap. 1375 del bilancio 1974, al cap. 1375 del bilancio 1975, al cap. 1387 del bilancio 1976 ed al cap. 13870 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 44.

La decorrenza dell'autorizzazione di spesa stabilita ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 30 gennaio 1977, n. 9, in 10 milioni per l'esercizio finanziario 1976, e iscritta al cap. 1388 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per l'intero ammontare, che sarà riferito ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del cap. 1388 del bilancio per l'anno finanziario 1976 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le rate conseguenti all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 1982.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di L. 10.000.000 e di L. 10.000.000 iscritte rispettivamente al cap. 1388 del bilancio 1976 ed al cap. 13880 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 45.

La decorrenza del limite d'impegno di 600 milioni, autorizzato ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, per l'esercizio finanziario 1975 e iscritta al cap. 1148 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per l'intero ammontare, che sarà riferito ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del cap. 1148 del bilancio per l'anno finanziario 1975 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le annualità di spesa derivanti dal limite d'impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2012.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 la somma di lire 600 milioni, iscritta al cap. 1148 del bilancio 1975, non sarà riportata nel conto dei residui e costituirà economia di spesa.

Art. 46.

La decorrenza del limite d'impegno di 300 milioni, autorizzato ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1976, n. 61, per l'esercizio finanziario 1976 e iscritto al cap. 1150 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per l'intero ammontare, che sarà riferito ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del cap. 1150 del bilancio per l'anno finanziario 1976 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le annualità di spesa derivanti dal limite d'impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2012.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 300 milioni e di lire 300 milioni, iscritte rispettivamente al cap. 1150 del bilancio 1976, al cap. 11500 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 47.

La decorrenza del limite d'impegno di 150 milioni, autorizzato ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 49, per l'esercizio finanziario 1976 e iscritto al cap. 1153 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per l'intero ammontare, che sarà riferito ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del cap. 1153 del bilancio per l'anno finanziario 1976 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le annualità di spesa derivanti dal limite d'impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2012.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 la somma di lire 150 milioni, iscritta al cap. 1153 del bilancio 1976 non sarà riportata nel conto dei residui e costituirà economia di spesa.

Art. 48.

La decorrenza del limite di impegno di 100 milioni, autorizzato ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, per l'esercizio finanziario 1975 e iscritto al cap. 1154 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per l'intero ammontare, che sarà riferito ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziameto del cap. 1154 del bilancio per l'anno finanziario 1975 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le annualità di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2012.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di L. 100.000.000 e di L. 20.000.000, iscritte rispettivamente al cap. 1154 del bilancio 1975 ed al cap. 1154 del bilancio 1976 non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 49.

La decorrenza del limite di impegno di 150 milioni, auto rizzato ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 49, per l'esercizio finanziario 1976 e iscritto al cap. 1171 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per l'intero ammontare, che sarà riferito ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del cap. 1171 del bilancio per l'anno finanziario 1976 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le annualità di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2012.

Nel rendiconto della Regione per l'anno finanziario 1977 la somma di L. 150.000.000, iscritta al cap. 1171 del bilancio 1976, non sarà riportata nel conto dei residui e costituirà economia di spesa.

Art. 50.

La decorrenza del limite di impegno di 400 milioni, autorizzato ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, per l'esercizio finanziario 1975 e iscritto al cap. 1172 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di L. 386.250.000, che sarà riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del cap. 1172 del bilancio per l'anno finanziario 1975, mantenendo la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le annualità di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2012.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 la somma di L. 386.250.000, iscritta al cap. 1172 del bilancio 1975, non sarà riportata nel conto dei residui e costituirà economia di spesa.

Art. 51.

La decorrenza del limite di impegno di 100 milioni, autorizzato ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, per l'esercizio finanziario 1975 e iscritto al cap. 1317 del bilancio per l'anno finanziario medesimo è trasferita all'esercizio finanziario 1978 per l'intero ammontare, che sarà riferito ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del cap. 1317 del bilancio per l'anno finanziario 1975 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Le annualità di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2012.

Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di L. 100.000.000 e di L. 100.000.000, iscritte rispettivamente al cap. 1317 del bilancio 1975 ed al cap. 1088 del bilancio 1976, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 52.

Sono abrogate le disposizioni della legge regionale n. 57 del 9 dicembre 1977 incompatibili con le norme della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 24 gennaio 1978

VIGLIONE

(3490)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1978, n. 18.

Norme sulla attribuzione ai comuni dei beni, servizi e personale dei patronati scolastici e dei consorzi di patronati ai sensi dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 5 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sciolti i consigli di amministrazione dei patronati scolastici; le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni già appartenenti a tali enti sono attribuiti ai rispettivi comuni.

Art. 2.

A decorrere dalla data di cui al precedente articolo i presidenti in carica dei consigli di amministrazione dei patronati scolastici o i commissari preposti a tali enti assumono le funzioni di commissari liquidatori regionali per il passaggio dei beni e del personale.

Qualora i soggetti di cui al comma precedente manchino ovvero rinuncino il commissario liquidatore è nominato dalla giunta regionale.

I commissari restano in carica fino al compimento delle operazioni di trasferimento di cui al primo comma e, comunque, per un periodo non eccedente i tre mesi.

I commissari stessi, durante la procedura di cui al terzo comma, compiono tutti gli atti necessari per consentire ai comuni lo svolgimento, con la necessaria continuità, delle funzioni trasferite già di pertinenza degli enti soppressi.

Art. 3.

I commissari liquidatori provvedono alla ricognizione del personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 1977.

Detto personale è assegnato ai rispettivi comuni con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

All'inquadramento del personale di cui al primo comma nei ruoli organici dei comuni di destinazione, che avrà effetto da tale data, si provvederà con le modalità che saranno indicate in apposita legge regionale.

Fino all'inquadramento di cui al comma precedente, al personale dei patronati scolastici continueranno ad applicarsi, da parte dei comuni, le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico di attività previste dall'ordinamento di provenienza salvo quelle concernenti la modificazione della qualifica o della posizione di carriera.

Tale personale, a decorrere dalla data di assegnazione, sarà iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L.

Per i rapporti di lavoro subordinato diversi da quelli indicati al primo comma del presente articolo, i comuni subentrano agli enti soppressi sino alla scadenza dei rapporti in corso.

Art. 4.

Ai fini del trasferimento dei beni e dei servizi dei soppressi patronati scolastici ai comuni, i commissari liquidatori procedono:

a) alla rilevazione della consistenza patrimoniale del patronato, alla elencazione e descrizione dei beni;

b) alla ricognizione dei servizi prestati dall'ente, accertando i mezzi con i quali si è provveduto al finanziamento degli stessi nell'esercizio finanziario in corso.

I commissari liquidatori propongono ai comuni competenti:

il compimento di atti di manutenzione ordinaria o straordinaria necessari alla conservazione dei beni sottoposti a trasferimento;

l'estinzione delle passività pendenti, suggerendone le eventuali modalità.

Art. 5.

Al termine della procedura di trasferimento i commissari liquidatori presentano una relazione sulle operazioni di cui agli articoli 3 e 4 al consiglio comunale competente per la dichiarazione della formale chiusura delle operazioni stesse.

Art. 6.

Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge sono sciolti i consigli di amministrazione dei consorzi provinciali dei patronati scolastici; le funzioni di assistenza scolastica, i servizi, i beni sono attribuiti ai comuni della provincia con le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 7.

A decorrere dalla data di cui al precedente articolo i presidenti in carica dei consigli di amministrazione dei consorzi dei patronati scolastici o i commissari preposti a tali enti assumono le funzioni di commissari straordinari regionali per il passaggio dei beni, dei servizi e del personale.

Qualora i soggetti di cui al comma precedente manchino ovvero rinuncino il commissario liquidatore è nominato dalla giunta regionale.

I commissari restano in carica sino al compimento delle operazioni di trasferimento e comunque per il periodo indicato nel comma terzo dell'art. 2.

Si applica all'attività dei commissari il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2.

Art. 8.

I commissari liquidatori provvedono alla ricognizione del personale dipendente di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 1977.

A detto personale si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, previa ripartizione del personale stesso fra i comuni da effettuarsi, di intesa fra la Regione e i comuni medesimi, con deliberazione della giunta regionale.

Art. 9.

I commissari liquidatori, con le modalità di cui all'art. 4 in quanto applicabili, procedono alla descrizione dei beni e dei servizi esercitati dai soppressi consorzi dei patronati scolastici e ne riferiscono alla Regione per la dichiarazione della formale chiusura delle operazioni di liquidazione.

La giunta regionale provvede alla individuazione dei comuni cui attribuire i singoli beni in relazione alle modalità di effettuazione dei relativi servizi e agli ambiti territoriali in cui vengono svolti i servizi stessi, sentiti i comuni medesimi e la commissione consiliare competente.

La Regione promuove, anche in riferimento agli ambiti territoriali per la gestione dei servizi socio-sanitari, forme associative e collaborative tra i comuni interessati per la effettuazione di tali servizi e per la ripartizione delle relative spese

Art. 10.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 23 marzo 1978

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1978, n. **19**.

Modifica alla legge regionale 12 settembre 1977, n. 40 « Norme per la salvaguardia dei valori naturali e per la promozione di parchi e riserve naturali in Liguria » nella parte relativa alla cartografia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 5 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

La planimetria approvata sub n. 42 con l'art. 23 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 40, è sostituita a tutti gli effetti con quella allegata alla presente legge e depositata in forma autentica presso la presidenza del consiglio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 23 marzo 1978

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1978, n. **20**.

Prime norme di attuazione dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e modifica alla legge regionale 2 settembre 1976, n. 26.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 5 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale che determinera gli àmbiti territoriali relativi alla gestione dei servizi sociali e sanitari, le funzioni amministrative indicate nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono svolte dai comuni preferibilmente attraverso forme associative e collaborative su aree territoriali compatibili con le finalità di tali funzioni.

Art. 2.

Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1 i comuni possono istituire nuovi servizi o potenziare quelli esistenti; essi debbono comunque utilizzare le strutture esistenti, fra i consultori familiari.

Ai fini della realizzazione degli interventi i comuni, singoli o associati, possono stipulare apposite convenzioni con enti o associazioni di fatto che svolgono attività comprese in quelle indicate dagli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Gli interventi a favore di soggetti disadattati o volti a eliminare le cause del disadattamento vengono effettuati, quando occorra, anche in collegamento con i servizi istituiti ai sensi della legge 22 dicembre 1975, n. 685, operanti per la prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.

Art. 3.

Qualora sia necessario per il buon esito degli interventi di cui alla presente legge, i comuni agiscono in collegamento con gli organi dello Stato o di altri enti che possono essere interessati all'assistenza dei soggetti di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 4.

Con deliberazione della giunta regionale viene istituita una commissione al fine della cooperazione fra regione, comuni, magistratura e altri organi dello Stato interessati ai problemi dei soggetti di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel rispetto dell'art. 107 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

La commissione può formulare proposte alla Regione e ai comuni singoli o associati in merito allo svolgimento dei servizi e alla predisposizione dei programmi di attività di cui alla presente legge.

Art. 5.

La competenza di cui all'art. 2, secondo comma, lettera *b*), della legge regionale 2 settembre 1976, n. 26, è attribuita al comune di residenza del minore.

Art. 6.

I comuni singoli ed associati sono comunque tenuti ad assicurare, a decorrere dal primo gennaio 1978, la continuità dei servizi di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con le forme previste dal precedente art. 2.

Art. 7.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, è autorizzata a concedere ai comuni singoli e associati contributi integrativi di quelli statali per lo svolgimento e la continuità dei servizi di cui all'articolo precedente, sulla base di accertate esigenze, tenuto anche conto dei programmi di attività redatti dai destinatari dei predetti contributi.

Art. 8.

Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 7 si provvede, per l'esercizio finanziario in corso, mediante imputazione della relativa spesa al cap. 5405 « Interventi economici di sostegno contro la emarginazione sociale » con lo stanziamento di L. 200.000.000 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978.

Per gli esercizi successivi si provvederà con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 23 marzo 1978

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1978, n. **21**.

Norme sulla soppressione degli enti comunali di assistenza e sul trasferimento del personale, dei beni e delle funzioni degli stessi ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 5 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli enti comunali di assistenza e sciolti i relativi comitati di amministrazione; le attribuzioni di tali enti nonché

i rapporti patrimoniali ed il personale sono trasferiti ai rispettivi comuni ai sensi dell'art. 25, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Dalla stessa data i comuni esercitano le funzioni dei soppressi enti applicando, sino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale, il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 25 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

Art. 2.

Dalla data di cui al primo comma dell'articolo precedente i presidenti in carica nei comuni d'amministrazione degli enti comunali di assistenza o i commissari straordinari agli enti assumono le funzioni di commissari liquidatori regionali per il passaggio del personale, dei beni e delle funzioni dei soppressi enti ai comuni.

Qualora i soggetti di cui al comma precedente manchino ovvero rinuncino, il commissario liquidatore è nominato dalla giunta regionale.

I commissari restano in carica sino al compimento delle operazioni di trasferimento di cui al primo comma e, comunque, per un periodo non eccedente i tre mesi.

I commissari stessi, nell'esercizio delle loro attribuzioni, compiono tutti gli atti necessari per consentire ai comuni lo svolgimento, con la necessaria continuità, delle funzioni loro trasferite già di pertinenza dei soppressi enti.

Art. 3.

I commissari liquidatori provvedono alla ricognizione del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con specificazione di ruoli, qualifiche e trattamento economico in atto, distinto tra personale dipendente degli enti comunali di assistenza e personale che, quale ne sia la dipendenza formale in atto, svolge totalmente o prevalentemente compiti di pertinenza delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza amministrate dagli enti comunali di assistenza o nelle stesse concentrate ai sensi del titolo VI della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Art. 4.

Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso gli enti comunali di assistenza alla data del 31 dicembre 1977, è assegnato ai rispettivi comuni con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

All'inquadramento del personale di cui al primo comma nei ruoli organici dei comuni di destinazione, che avrà effetto da tale data, si provvederà con le modalità che saranno indicate in apposita legge regionale.

Fino all'inquadramento di cui al comma precedente al personale degli enti comunali di assistenza continueranno ad applicarsi, da parte dei comuni, le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico previste dall'ordinamento di provenienza, salvo quelle concernenti la modificazione della qualifica o della posizione di carriera.

Tale personale, a decorrere dalla data di assegnazione, sarà iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L.

Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quelli indicati al primo comma del presente articolo, i comuni subentrano agli enti soppressi sino alla scadenza dei rapporti in corso.

Art. 5.

Ai fini del trasferimento dei beni dei soppressi enti comunali di assistenza ai comuni i commissari liquidatori procedono:

a) alla rilevazione della consistenza patrimoniale degli enti comunali di assistenza nonché alla identificazione dei beni patrimoniali la cui titolarità appartiene a ciascuna delle eventuali istituzioni pubbliche di assistenza o beneficienza concentrate o amministrate dagli enti comunali di assistenza;

b) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, distinti secondo l'appartenenza agli enti comunali di assistenza ovvero a ciascuna delle eventuali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza concentrate o amministrate.

I commissari liquidatori propongono ai comuni competenti:

il compimento di atti di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari alla conservazione dei beni sottoposti a trasferimento;

l'estinzione delle passività pendenti, suggerendone le eventuali modalità.

Art. 6.

Al termine della procedura di trasferimento, i commissari liquidatori presentano al comune una relazione sulle operazioni compiute ai sensi degli articoli 3 e 4 per la dichiarazione di formale chiusura delle operazioni stesse.

Nella relazione sono altresì indicate le eventuali istituzioni pubbliche di assistenza o beneficienza già amministrate dall'ente comunale di assistenza o in esso concentrate.

I comuni provvedono all'amministrazione di tali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza dalla data di chiusura delle operazioni commissariali previste dal primo comma e fino al termine indicato nel settimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 7.

Fino alla riorganizzazione dei servizi sociali la giunta regionale è autorizzata a corrispondere contributi ai comuni, tenuto conto dei servizi già prestati dagli enti comunali di assistenza e dei criteri fissati dal consiglio regionale.

Art. 8.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 7 si provvede, per l'esercizio finanziario in corso, mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa del relativo bilancio del cap. 5430 « Contributi ai comuni per attività assistenziali già di competenza degli enti comunali di assistenza », che viene dotato dello stanziamento del cap. 5410 « Assegnazione ordinaria e straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza », nell'ammontare che risulterà non utilizzato alla data di entrata in vigore della presente legge in conseguenza delle eventuali erogazioni di contributi effettuate ai sensi dell'art. 35, primo comma, della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42; conseguentemente lo stanziamento del cap. 5410 verrà ridotto in eguale misura.

Per gli esercizi successivi si provvederà con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 23 marzo 1978

CAROSSINO

(3635)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781430)